



COMUNE di ORISTANO

REGOLAMENTO IGIENE E DECORO URBANO



Indice

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	5
ARTICOLO 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO	5
ARTICOLO 2. FORME DI GESTIONE.....	5
ARTICOLO 3. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE	5
ARTICOLO 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	6
ARTICOLO 5. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI E DEL GESTORE	7
ARTICOLO 6. DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI	8
ARTICOLO 7. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	9
ARTICOLO 8. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI	10
ARTICOLO 9. COMPOSTAGGIO DOMESTICO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE	10
ARTICOLO 10. ISPETTORE AMBIENTALE	10
CRITERI DI ASSIMILABILITÀ.....	11
ARTICOLO 11. CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI.....	11
ARTICOLO 12. ESCLUSIONI.....	11
ARTICOLO 13. TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	12
SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	13
ARTICOLO 14. MODALITÀ DI CONFERIMENTO.....	13
ARTICOLO 15. ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI E/O SACCHI SULLA PUBBLICA STRADA.....	13
ARTICOLO 16. RACCOLTA DOMICILARE	14
ARTICOLO 17. RACCOLTA SU CHIAMATA	14
ARTICOLO 18. RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI	15
ARTICOLO 19. RACCOLTA CON MEZZO MOBILE	14
ARTICOLO 20. CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO	15
ARTICOLO 21. RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA	16



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

ARTICOLO 22.	RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE	17
ARTICOLO 23.	RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	17
ARTICOLO 24.	RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI	17
ARTICOLO 25.	RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA	18
ARTICOLO 26.	ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA	18
ARTICOLO 27.	PESATA DEI RIFIUTI	19
ARTICOLO 28.	TRASPORTO	18
ARTICOLO 29.	DESTINAZIONE DEI RIFIUTI	19

SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA.....20

ARTICOLO 30.	FINALITÀ E METODO	20
ARTICOLO 31.	POSIZIONAMENTO, CURA E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTA CARTA E/O PORTA RIFIUTI E PORTA CICCHE.....	20
ARTICOLO 32.	SPAZZAMENTO	20
ARTICOLO 33.	RACCOLTA FOGLIE.....	21
ARTICOLO 34.	ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E ALBERATURE STRADALI.....	21
ARTICOLO 35.	DISERBO.....	22
ARTICOLO 36.	PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI	22
ARTICOLO 37.	AREE DI SOSTA PER I NOMADI.....	22
ARTICOLO 38.	LAVAGGIO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI.....	22
ARTICOLO 39.	PULIZIA DEI MONUMENTI	23
ARTICOLO 40.	RECUPERO AREE DEGRADATE.....	23
ARTICOLO 41.	PRONTO INTERVENTO.....	23
ARTICOLO 42.	AREE MERCATALI.....	23
ARTICOLO 43.	AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI, CHIOSCHI E DA SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIAGGIANTI	23
ARTICOLO 44.	PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME	26
ARTICOLO 45.	PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D'USO	24
ARTICOLO 46.	I titolari di concessione d'uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali i gestori di parcheggi a pagamento coperti, recintati o in qualche maniera delimitati; sono obbligati a provvedere al termine	



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

dell'orario di esercizio dell'attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata. LIZIA DELLE AREE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI, PRIVATI E PUBBLICI.....	24
ARTICOLO 47. PULIZIA RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	24
ARTICOLO 48. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI	25
ARTICOLO 49. PULIZIA PRESSO I CANTIERI ED EMISSIONI IN DANNO	25
ARTICOLO 50. VOLANTINAGGIO E AFFISSIONI ABUSIVE	26
ARTICOLO 51. ALIMENTAZIONE DELLE COLONIE FELINE, RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO 25	
ARTICOLO 52. VIGILANZA E SANZIONI.....	26
ARTICOLO 53. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI	27
ARTICOLO 54. ABROGAZIONE DI NORME	27
ALLEGATO A.....	28
CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI.....	28
ALLEGATO B.....	29
SANZIONI PREVISTE.....	29



DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Articolo 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Oristano disciplina, con il presente *'Regolamento'*, la gestione dei rifiuti urbani, che concerne l'insieme delle azioni relative al conferimento, alla raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento degli stessi, ai sensi del T.U.E.L. e del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii e nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
2. Il presente Regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per garantire la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e le disposizioni per la tutela del decoro ambientale.
3. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'applicazione della tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed eventuali diverse caratteristiche tecniche di gestione dei rifiuti per particolari categorie di produttori.

Articolo 2. FORME DI GESTIONE

1. Il Comune di Oristano provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale in regime di privata nelle forme di cui al T.U.E.L. e dell'art. 198 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..
2. I rapporti con il soggetto affidatario del servizio di igiene urbana e di manutenzione del verde, di seguito denominato *'Gestore'*, sono regolati da apposito contratto di servizio.
3. I servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere gestiti in cooperazione e collaborazione con altri enti locali ricadenti nello stesso ambito territoriale ottimale e/o nell'ambito dell'area vasta, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Le zone e gli ambiti di espletamento del servizio di gestione dei rifiuti sono estese all'intero territorio comunale.

Articolo 3. FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani, il decoro urbano e l'insieme dei servizi per la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, devono:
 - a) ispirarsi al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) ispirarsi a criteri di obiettività e imparzialità;
 - c) garantire una erogazione del servizio regolare, continua e senza interruzioni;
 - d) garantire la partecipazione degli utenti e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio, nel rispetto delle normative vigenti.
2. L'intera gestione dei rifiuti urbani avverrà attraverso l'incentivazione della raccolta differenziata e sarà attuata con il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) diminuire i quantitativi di rifiuti da inviare a smaltimento;
 - b) favorire il riciclaggio e il recupero dei materiali valorizzabili, quali: carta, cartone, vetro, lattine, materiali metallici, plastica, legno, e altri (olii e indumenti);
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani e gli sfalci erbacei, le ramaglie e gli scarti verdi;
 - d) migliorare lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e i rifiuti derivanti dal loro trattamento;



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

- e) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- f) contenere i costi del servizio complessivo di igiene ambientale;
- g) favorire l'utilizzo di materiali riutilizzabili o biodegradabili e compostabili, in occasione di fiere e manifestazioni temporanee;
- h) incentivare l'acquisto di prodotti aventi marchi ecologici certificati e l'acquisto di beni fabbricati con materiali riciclati;
- i) favorire, considerato il divieto di commercializzazione di sacchi non biodegradabili, protocolli di intesa con le associazioni di categoria per l'utilizzo di borse, contenitori o imballaggi riutilizzabili;
- j) evitare ogni danno e pericolo per la salute, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- k) garantire l'igiene ed il decoro dell'intero territorio comunale e la salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 4. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

- 1. Ai fini del presente Regolamento per *rifiuto* si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie contemplate nel Catalogo Europeo dei rifiuti e di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 2. Ai fini del presente Regolamento e ai sensi della vigente normativa, i rifiuti sono classificati:
 - a) secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali;
 - b) secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2.1. sono **rifiuti urbani (RU)**:

- i. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione;
- ii. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali diversi di cui alla lettera a) del presente articolo, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- iii. i rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi, quali giardini, aiuole, parchi e aree cimiteriali;
- iv. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- v. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- vi. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, da ordinaria attività cimiteriale (fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse); nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e), del presente articolo.

2.2. sono **rifiuti speciali**:

- i. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;
- ii. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;
- iii. i rifiuti da lavorazioni industriali;
- iv. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- v. i rifiuti da attività commerciali;
- vi. i rifiuti da attività di servizio;
- vii. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbatti-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

mento di fumi;

viii. i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a. **rifiuti urbani pericolosi (RUP)** i rifiuti domestici costituiti da:
 - i. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo T (tossico) e/o F (infiammabile), quali per esempio vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - ii. Prodotti farmaceutici scaduti, deteriorati, avariati o inutilizzati;
 - iii. Siringhe;
 - iv. Pile e accumulatori;
 - v. Lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
- b. **rifiuti urbani ingombranti** i beni di consumo durevoli, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento nel servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.

Articolo 5. OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI E DEL GESTORE

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi domestici o assimilati, sono utenti del servizio comunale espletato dal Gestore e pertanto soggetti alla relativa tariffa, salve le eccezioni previste da apposite disposizioni regolamentari.
2. I rifiuti urbani, domestici o assimilati:
 - a) devono essere tenuti all'interno dei locali dell'immobile di produzione fino al momento del conferimento;
 - b) devono essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori, in modo ordinato e per un periodo di tempo limitato, tale da non recare pregiudizi di natura igienico-sanitaria e comunque da non determinare situazioni di degrado e abbandono;
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore il quale è tenuto a raccogliere e compattare in modo distinto le diverse frazioni dei rifiuti urbani domestici e assimilati, compresi i rifiuti di imballaggi primari, e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale;
4. La raccolta differenziata dei rifiuti si articola, in diverse zone di raccolta, indicate dal Gestore e preventivamente approvate dall'Amministrazione Comunale, secondo le seguenti modalità :
 - a) Raccolta domiciliare con contenitori e/o mastelli;
 - b) Raccolta domiciliare con sacchi;
 - c) Raccolta domiciliare su chiamata in assenza di sacchi, contenitori /mastelli e contenitori stradali;
 - d) Conferimento da parte del cittadino nelle apposite isole ecologiche.
5. Il conferimento dei rifiuti indipendentemente dal tipo di raccolta è regolato dalle seguenti norme:
 - a) In ciascuna zona di raccolta è obbligatorio avvalersi delle strutture e delle attrezzature appositamente predisposte per la raccolta differenziata;
 - b) Ciascuna frazione di rifiuto dovrà essere conferita solo nel contenitore e/o sacco per essa predisposto e, nel caso non siano previsti sacchi e/o contenitori, seguendo le modalità indicate dal Gestore e dalla Amministrazione Comunale;
 - c) Gli sportelli o coperchi dei contenitori devono essere chiusi dopo l'uso e sino al loro svuotamento;
 - d) I sacchi utilizzati per la raccolta domiciliare dei rifiuti devono essere ben chiusi e della tipologia indicata e consegnata dal Gestore;
 - e) Gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume secondo le indicazioni



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

- fornite dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale;
- f) Devono essere rispettati gli orari e i giorni di conferimento stabiliti dal Gestore e approvati preventivamente dall'Amministrazione Comunale;
 - g) Nel caso di raccolta su appuntamento devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dal Gestore e dalla Amministrazione Comunale.
6. Nelle zone servite dal sistema di raccolta domiciliare porta a porta tramite mastelli o bidoni condominiali, l'esposizione dei rifiuti deve rispettare i giorni e gli orari comunicati dal Gestore e preventivamente approvati dall'Amministrazione Comunale. Il relativo calendario, preventivamente approvato dal servizio Comunale competente deve essere reso noto all'utenza con tutte le forme previste e distribuito ad ogni utenza. L'esposizione dei rifiuti deve avvenire prossimamente alla residenza o sede dell'utenza, salvo diverse indicazioni che l'Amministrazione comunale e/o il Gestore dovranno previamente notificare tramite comunicazione scritta al destinatario, derogando alla disciplina generale.
7. La gestione dei rifiuti di imballaggio, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica, secondo le prescrizioni contenute nei contratti di servizio e secondo le indicazioni fornite dal Gestore e dalla Amministrazione Comunale.
8. Il Gestore, segnalata l'inadempienza alle singole norme del presente Regolamento agli organi di vigilanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, deve in ogni caso garantire il servizio di raccolta dei rifiuti conferiti nei modi o nei tempi in maniera non idonea.

Articolo 6. DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

- 1. È vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolta differenziata nei contenitori predisposti per la raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto, rifiuto o materiale potrà essere conferito in contenitori diversi da quello al quale è destinato.
- 2. È vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche o a uso privato di tutto il territorio Comunale inclusi i pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, rii, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde, e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.
- 3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento e/o da altre disposizioni regolamentari, chiunque viola i divieti di cui al comma 2 del presente articolo, è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di colpa e di dolo. Il Sindaco e/o il Dirigente dispone con propria ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno del soggetto obbligati ad al recupero delle somme anticipate.
- 4. È inoltre vietato:
 - a) Recuperare e selezionare rifiuti ubicati all'interno dei contenitori o all'interno dei sacchi;
 - b) Esporre i contenitori, i sacchetti dei rifiuti e gli stessi rifiuti, sulla pubblica via fuori dei giorni e delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta e nell'apposito calendario;
 - c) Esporre rifiuti oggetto di raccolta differenziata in modo difforme da quanto previsto dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale;
 - d) Depositare qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta e/o degli appositi contenitori;



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

- e) Danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - f) Conferire nei contenitori e nei sacchetti per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - g) Spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti senza la preventiva autorizzazione del competente servizio comunale;
 - h) Intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con palesi comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - i) Introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti;
 - j) Smaltire i rifiuti pericolosi in modo diverso da quello stabilito dalla legge;
 - k) Conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio smaltimento senza avere preventivamente stipulato apposita convenzione con il Gestore e avendo dato formale evidenza della stessa convenzione ai preposti uffici Comunali;
 - l) Conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale di Oristano;
 - m) Introdurre e depositare presso i cestini getta-carta presenti sul territorio Comunale rifiuti provenienti da utenze domestiche, rifiuti diversi da quelli urbani e assimilati, rifiuti voluminosi anche se urbani e assimilati, interi sacchetti di rifiuti e in generale rifiuti che per tipologia e volume non possono essere introdotti nei cestini getta carta.
5. È fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possono recare all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio alla popolazione.
6. È fatto divieto di conferire, mescolare con altri flussi di rifiuti, sia in contenitori che in sacchi, i rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali metallici.

Articolo 7. SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. È obbligatoria l'effettuazione almeno delle seguenti raccolte differenziate:
 - a) Frazione secca recuperabile e valorizzabile (carta, cartone, legno, metalli, plastica, vetro, alluminio);
 - b) Frazione verde nonché frazione putrescibile;
 - c) Rifiuti urbani ingombranti;
 - d) Rifiuti urbani pericolosi.
2. L'Amministrazione Comunale definisce nel presente Regolamento i criteri organizzativi delle raccolte differenziate, ai quali dovrà ispirarsi l'apposito contratto del servizio di igiene urbana e complementari.
3. Eventuali modifiche ai criteri organizzativi potranno intervenire a seguito di novità e modificazioni legislative e normative.
4. È vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da parte di privati, enti o imprese pubbliche e private, ad esclusione delle iniziative ritenute eccezionalmente meritevoli ed educative ed in ogni caso espressamente e formalmente autorizzate dalla Amministrazione Comunale.
5. Ogni anno Il Gestore dovrà provvedere a sue spese a pubblicizzare tutte le iniziative di raccolta differenziata autorizzate dalla Amministrazione Comunale, mettendo in risalto l'attivazione di eventuali nuovi servizi, la modifica dei servizi esistenti o formulando precisazioni riguardo ai servizi esistenti utilizzati poco, male o scorrettamente dall'utenza. Le campagne pubblicitarie/educative e informative annuali, dovranno essere approvate preventivamente dall'Amministrazione Comunale; l'importo delle spese sarà totale carico del Gestore e non potrà essere inferiore allo 0.4% del canone annuo comprensivo di IVA. Il Gestore nei materiali pubblicitari e nella comunicazione dovrà utilizzare un linguaggio



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

semplice e conciso e raffigurazioni facilmente interpretabili.

6. Potranno essere attivate dalla Amministrazione Comunale ulteriori forme sperimentali di raccolte differenziate.

Articolo 8. COMPOSTAGGIO DOMESTICO FRAZIONE UMIDA E FRAZIONE VERDE

1. Il Comune può consentire, attraverso un apposito regolamento, il corretto compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani domestici.
2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato e normato dall'apposito regolamento di cui al comma precedente.
3. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione nel rispetto dell'apposito regolamento solo ed esclusivamente presso il luogo di produzione e solo ed esclusivamente sulla frazione umida e verde dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare al fine di utilizzare i prodotti di risulta nel proprio orto, giardino o fioriere.
4. È vietata la collocazione della struttura di compostaggio ad una distanza inferiore a 4 metri dal confine della proprietà, salvo diversi accordi scritti con i confinanti.

Articolo 9. ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza e tutte le disposizioni inerenti al servizio di protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni normative vigenti.
2. Dette ordinanze devono essere comunicate agli enti e alle autorità competenti.

Articolo 10. ISPETTORE AMBIENTALE

1. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di istituire con apposito atto degli organi competenti la figura dell'Ispettore Ambientale, al fine di meglio procedere ad un controllo del territorio attraverso un servizio di vigilanza e tutela dell'ambiente.
2. La figura dell'Ispettore Ambientale Comunale potrà essere individuata nell'ambito del volontariato singolo e/o associato, non retribuito e privo di alcun rapporto di lavoro.
3. L'Ispettore Ambientale si identifica quindi come una figura che svolge, altresì, attività informative ed educative sulle buone prassi della raccolta differenziata e sul corretto conferimento dei rifiuti.
4. La nomina di Ispettore Ambientale ha carattere temporaneo, può essere rinnovata, sospesa e revocata a insindacabile giudizio degli uffici e/o organi Comunali preposti.
5. La figura dell'Ispettore Ambientale è disciplinata da apposito regolamento che ne prevede l'istituzione, prerogative, compiti, responsabilità, funzioni.



CRITERI DI ASSIMILABILITÀ

Articolo 11. CRITERI E MODALITÀ DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della determinazione da parte dello stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2, letta e) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, provenienti dalle attività di cui all'art. 184 comma 3 lettere a), c), d), e), f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., purché abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti domestici o comunque siano costituiti da manufatti e materiali tra quelli elencati a titolo esemplificativo nell'**allegato "A"** del presente Regolamento.
2. Non sono in ogni caso assimilabili agli urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati di sopra individuati o elencati nell'allegato "A" del presente Regolamento:
 - a) Imballaggi terziari;
 - b) I rifiuti provenienti dagli immobili di pertinenza di fondi destinati all'esercizio dell'agricoltura, dell'allevamento, del florovivaismo e della silvicoltura, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle ecc. ecc;
 - c) I rifiuti speciali pericolosi.
3. Il produttore di rifiuti assimilati agli urbani che rispettano i criteri qualitativi e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire del servizio espletato dal gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza, senza aver diritto ad alcuna riduzione tariffaria.
4. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, definite dal Gestore e preventivamente approvate ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale.
5. I rifiuti assimilati devono essere conferiti nei contenitori e/o nei sacchi in quantitativi e volumi tali da non compromettere o creare pregiudizio alla raccolta dei rifiuti urbani di produzione domestica.
6. Le utenze non domestiche possono essere dotate, per determinate tipologie di rifiuti assimilati, di contenitori dedicati.
7. Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori e dei sacchi, devono essere ridotti dall'utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.
8. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore.
9. L'Amministrazione Comunale può istituire servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani attraverso particolari forme di raccolta avvalendosi del Gestore o altro soggetto all'uopo autorizzato.

Articolo 12. ESCLUSIONI

1. Non possono in nessun caso essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali che:
 - a) Siano stati contaminati, anche in tracce, con sostanze o preparati classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, e non siano stati bonificati;
 - b) Non presentino compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

- c) Presentino caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore, come ad esempio:
 - i) Consistenza non solida, fatta eccezione per gli oli alimentari di origine animale e vegetale;
 - ii) Produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione;
 - iii) Fortemente maleodoranti;
 - iv) Eccessiva polverulenta.
 - d) Appartengono al seguente elenco:
 - i) Rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti o fuori uso;
 - ii) Rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e materiali di cava;
 - iii) Rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
 - iv) Rifiuti di imballaggi terziari;
 - v) Rifiuti derivanti dalle lavorazioni di pelli e animali;
 - vi) Rifiuti contenenti amianto.
2. Il Comune, sulla base delle proprie prerogative in materia di sicurezza, di igiene pubblica e di tutela ambientale, ha interesse a contrastare l'abbandono indiscriminato dei rifiuti contenenti amianto. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle normative vigenti, il Comune, oltre a disporre le azioni volte al contrasto dello smaltimento illecito dei rifiuti contenenti amianto, potrà adottare idonei provvedimenti volti alla micro-raccolta dei manufatti in amianto, presso le utenze domestiche e a determinate condizioni, e/o prevedere forme di collaborazione con Enti, Istituzioni, soggetti privati e pubblici.

Articolo 13. TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1. Alle superfici che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali assimilati agli urbani viene applicata la tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
- 2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito del Gestore, non comporterà una riduzione della tariffa.



SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Articolo 14. MODALITÀ DI CONFERIMENTO

1. I rifiuti domestici e assimilati possono essere conferiti :
 - a) Nei contenitori stradali dedicati alle specifiche tipologie di rifiuti (es: farmaci, batterie ecc);
 - b) Nei contenitori o nei mastelli dedicati alle specifiche tipologie di rifiuti, consegnati agli utenti interessati dal servizio porta a porta;
 - c) In sacchi, di tipo diverso, dedicati alla specifica tipologia di rifiuti, consegnati agli utenti interessati;
 - d) Nei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
 - e) Presso punti specifici, a domicilio o su chiamata;
 - f) Ai mezzi mobili autorizzati e attrezzati;
 - g) Nei contenitori dedicati per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati;
 - h) In assenza di contenitori, per i produttori di grandi quantità di rifiuti speciali assimilati e per particolari tipologie di imballaggi quali carta e cartone è possibile il conferimento effettuato compattando e legando gli stessi in maniera da rendere più agevole il servizio di raccolta .
2. Le frazioni di rifiuto domestico e assimilato da sottoporre a raccolta differenziata, nonché le relative modalità di raccolta e conferimento, da utilizzare nelle diverse zone della città (inclusi orari e modalità di conferimento, frequenze minime garantite, caratteristiche dei contenitori) sono disposte dall'Amministrazione Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnico-economici allo scopo di garantire una corretta tutela igienico-sanitaria e contenendo i costi del servizio a carico della collettività.

Articolo 15. ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI E/O SACCHI SULLA PUBBLICA STRADA

1. I contenitori condominiali, i mastelli, i bidoncini, i contenitori stradali, i sacchi dei rifiuti, gli imballaggi di carta e cartone, i rifiuti ingombranti, e i rifiuti così come definiti per tipologia e modalità di esposizione dal contratto di servizio, devono essere esposti, per il ritiro, nei giorni e negli orari stabiliti dal contratto di servizio e/o da apposite Ordinanze Sindacali.
2. I contenitori, di regola, devono essere collocati, temporaneamente, in area pubblica senza arrecare pregiudizio alla mobilità veicolare e pedonale e senza creare barriere architettoniche. I contenitori devono essere esposti negli orari e nei giorni stabiliti e ritirati a seguito delle operazioni di svuotamento da parte degli incaricati. Sulle aree pubbliche o sulle aree private ad uso pubblico, salvo espresse, motivate e notificate deroghe scritte, non sono ammesse in nessun caso esposizioni prolungate di contenitori di varia natura o dimensione. Con apposito atto della amministrazione possono essere definite la fasce orarie entro il quale i contenitori e o sacchi debbono essere esposti e successivamente ritirati a seguito dello svuotamento.
3. Nelle zone del territorio Comunale ove si riscontri l'oggettiva ed effettiva impossibilità ad essere raggiunte dagli incaricati e dai mezzi utilizzati dal Gestore, possono essere posizionati dei contenitori stradali cui più utenze (individuate con apposito atto della amministrazione Comunale) possono far riferimento per il conferimento dei propri rifiuti. I contenitori stradali di cui sopra devono essere opportunamente dotati di idoneo sistema di chiusura con chiave o altro sistema che consenta l'apertura esclusivamente agli utenti autorizzati.
4. Tutti i contenitori, mastelli, bidoni, devono essere idonei a proteggere i rifiuti da agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
5. In caso di interventi di riqualificazione o sistemazione viaria e in caso di oggettiva ed effettiva impos-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

sibilità al transito dei vicoli impegnati nella raccolta, i preposti servizi Comunali dovranno interessare tempestivamente il Gestore affinché preveda le opportune soluzioni organizzative e ne dia ampia comunicazione e informazione alle utenze.

6. I contenitori, mastelli, i bidoni, i sacchi dovranno essere forniti di adesivi o scritte indicanti le tipologie dei rifiuti conferibili.
7. Particolari forniture di contenitori, bidoni, mastelli potranno essere disposte per il conferimento dei rifiuti nell'ambito circoscritto di alcune zone definite "sensibili" quali per esempio centri storici e località turistiche. Nell'ambito delle stesse zone potranno essere determinati orari e giorni di raccolta diversificati, per tipologia di utenza, in virtù della loro specificità e particolarità.

Articolo 16. RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori, mastelli, bidoni e/o sacchi e deve avvenire posizionando i suddetti rifiuti nel marciapiede o spazio idoneo di fronte all'abitazione del produttore. I contenitori, mastelli, bidoni consegnati a ciascuna utenza e a ciascun condominio restano di proprietà del Comune. Tali contenitori si considerano in custodia degli amministratori di condominio e/o di chi li ha ricevuti in consegna e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. È facoltà dell'Ente, con esplicita delega direttiva al Gestore, rinnovare le forniture di contenitori, mastelli e bidoni sottratti furtivamente alle utenze ovvero deteriorati in seguito ad usura.
2. L'utenza singola o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di tenere i contenitori, mastelli, bidoni all'interno della proprietà privata di solito delimitata da una recinzione ed esporre gli stessi sul suolo pubblico davanti alla propria utenza, sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza, nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal Gestore e dall'Amministrazione Comunale, chiusi e posizionati in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per i pedoni, cicli e automezzi e tali da non costituire barriere architettoniche. È fatto divieto, salvo espressa, motivata e notificata deroga, l'esposizione prolungata, sul suolo pubblico, dei contenitori, bidoni, mastelli e/o sacchi. Con apposito atto della amministrazione possono essere definite la fasce orarie entro il quale i contenitori e o sacchi debbono essere esposti e successivamente ritirati a seguito dello svuotamento.
3. La raccolta dei rifiuti avviene mediante lo svuotamento dei contenitori, mastelli, bidoni e la raccolta dei sacchi. Dopo la raccolta i contenitori, mastelli, bidoni devono essere, salvo espressa, motivata e notificata deroga, riposti all'interno delle proprietà (abitazioni, cortili, pertinenze condominiali, garage, ecc.) a cura degli utenti del servizio.

Articolo 17. RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti, per i quali è vietato il conferimento a domicilio nei normali contenitori, mastelli, bidoni e sacchi, il servizio di raccolta può essere realizzato su chiamata.
2. Il servizio sarà disponibile per gli utenti con frequenza fissata dal Gestore e approvata dall'Amministrazione Comunale, previa prenotazione al numero telefonico gratuito (numero verde) o altro sistema, che dovrà essere portato a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee. Il Gestore sarà tenuto a registrare le richieste di esecuzione del servizio e a riportare i tempi di erogazione.

Articolo 18. RACCOLTA CON MEZZO MOBILE



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

1. Può essere istituita una raccolta itinerante con mezzo mobile autorizzato e opportunamente attrezzato. La raccolta potrà essere particolarmente utile e dedicata ai rifiuti urbani pericolosi o quei rifiuti dalle particolari caratteristiche.

Articolo 19. RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti possono essere istituiti punti di raccolta specifici, adeguatamente circoscritti, individuati e sorvegliati, dislocati su aree pubbliche e private.
2. Sarà carico del Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia dei contenitori e attrezzature, il controllo dei rifiuti consegnati, lo stoccaggio provvisorio nelle forme e nei tempi previsti dalle normative vigenti.
3. I punti di raccolta specifici possono essere installati presso esercizi pubblici, commerciali, alberghi, mense, campeggi, attività produttive, enti pubblici o privati. Con apposito regolamento verranno stabiliti criteri, modalità e eventuali costi aggiuntivi a carico dei richiedenti tale servizio.

Articolo 20. CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

1. I centri di raccolta sono degli spazi attrezzati e custoditi per il conferimento diretto da parte degli utenti dei rifiuti urbani, domestici e/o assimilati, in particolare le frazioni recuperabili, pericolose o ingombranti, nonché di limitate quantità di inerti provenienti da piccoli interventi di manutenzione domestica, conferiti direttamente dal privato produttore con mezzo proprio o dallo stesso locato. I centri di raccolta vanno progettati e gestiti nel rigoroso rispetto delle normative vigenti e del relativo regolamento.
2. L'accesso ai centri di raccolta è permesso, in conformità allo specifico regolamento e alla normativa vigente, alle utenze domestiche purché iscritte a ruolo ed in regola con il pagamento della tariffa. In base alla disponibilità della struttura possono essere autorizzate, ai sensi del regolamento e della normativa vigente, ad accedere anche le utenze non domestiche, purché iscritte e in regola con il pagamento della tariffa.
3. Attraverso un apposito atto, redatto dall'Amministrazione Comunale, e il contratto di servizio stipulato con il soggetto individuato quale Gestore del centro di raccolta dei Rifiuti Urbani, verranno disciplinate le tipologie dei rifiuti conferibili, gli eventuali limiti quantitativi, i giorni e gli orari di apertura e tutti gli obblighi in capo al Gestore.
4. L'accesso all'utenza è consentito solo durante i giorni e gli orari prestabiliti. Il produttore dei rifiuti dovrà sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per la registrazione su apposito memoriale dei dati anagrafici, del mezzo di trasporto utilizzato e le indicazioni relative al luogo di produzione dei rifiuti. Lo scarico è a cura del produttore che deve mettere oggetti materiali negli appositi contenitori, seguendo le istruzioni fornite dal personale addetto.
5. È vietato il conferimento e l'abbandono dei rifiuti all'interno, a fianco o nelle prossimità dei centri di raccolta quando questi sono chiusi o non presidiati.
6. È vietato il conferimento di rifiuti nel centro di raccolta da parte di utenti diversi dal produttore, non iscritti a ruolo e non residenti nel Comune di Oristano.
7. La gestione dei centri di raccolta, le modalità di asporto dei rifiuti conferiti e tutto ciò che concerne tale iniziativa, verranno debitamente comunicate alla cittadinanza da parte del Gestore, con spese a suo carico, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

8. L'accesso ai centri di raccolta è riservato al personale e ai mezzi del Gestore. Possono altresì accedere ai centri di raccolta negli orari e con le modalità stabilite da apposito atto di cui al comma 3 del presente articolo, oltre gli utenti previsti dal comma 2 del presente articolo, i mezzi e il personale dei soggetti tecnologici e manutentivi del Comune di Oristano e/o ditte titolari di appalti e concessioni per la manutenzione del verde pubblico.
9. L'accesso degli automezzi ai centri di raccolta è regolamentato dal Gestore, mediante apposita segnaletica, in funzione delle aree di sosta disponibili e dalla necessità di garantire sicurezza e funzionalità alle operazioni scarico.
10. Il Gestore deve assicurare la costante e capillare diffusione dell'informazione all'utenza sulle modalità e le condizioni di accesso ai centri di raccolta, in particolare per :
 - a) la localizzazione e l'indirizzo;
 - b) le giornate e gli orari di apertura;
 - c) le tipologie di rifiuto conferibili e le relative modalità.
11. La diffusione dell'informazione avviene a totale carico e spese del Gestore tramite:
 - a) l'apposizione di cartelli all'ingresso;
 - b) la realizzazione e posizionamento di una apposita rete di cartelli stradali segnalatori;
 - c) appositi comunicati da ripetere sulla stampa e tv locali;
 - d) stampa e divulgazione tra gli utenti di depliant informativi di facile lettura e comprensione.
12. Il gestore, laddove imposto dalle normative vigenti, richiede le autorizzazioni necessarie per la gestione dei centri di raccolta.
13. Il gestore è tenuto ad evitare effetti negativi sull'ambiente circostante in termini di emissioni nell'acqua, nel suolo, nell'aria, di rumori e di odori molesti.
14. I materiali raccolti nei centri di raccolta saranno avviati a riciclo, smaltimento, incenerimento, termodistruzione, e/o recupero a cura del Gestore alle condizioni contenute nel Contratto di servizio o in apposito atto di cui al comma 3 del presente articolo.
15. Il gestore svolge tutte le funzioni necessarie per il corretto funzionamento dei centri di raccolta e in particolare è obbligato a:
 - a) Effettuare l'apertura e la chiusura degli ingressi secondo gli orari previsti per il conferimento dei rifiuti;
 - b) Fornire all'utente tutte le indicazioni necessarie al corretto conferimento;
 - c) Supportare l'utente, qualora lo richieda, durante le operazioni di scarico;
 - d) Effettuare, ove richiesto, le operazioni di identificazione e pesatura;
 - e) Verificare il corretto conferimento all'interno dei contenitori;
 - f) Provvedere alla pulizia e all'ordine dell'area interna del centro di raccolta e al decoro delle strutture presenti;
 - g) Provvedere alla rimozione di eventuali materiali/rifiuti abbandonati abusivamente nei pressi dell'ingresso e/o nell'area di pertinenza;
 - h) Provvedere alla manutenzione del verde nelle aree interne al centro di raccolta ed in quelle esterne ove considerate pertinenze;
 - i) Rilasciare i documenti di accompagnamento nei casi in cui siano previsti;
 - j) Provvedere all'identificazione degli utenti, dei veicoli e alla registrazione dei materiali in entrata.

Articolo 21. RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. I rifiuti dovranno essere conferiti dai cittadini utilizzando sacchetti certificati a norma europea e do-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

vranno essere esposti all'interno di contenitori svuotamento riutilizzabili, negli orari e nei giorni pre-stabiliti. I rifiuti saranno ritirati all'interno del sistema di raccolta porta a porta.

2. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense, ecc. e altre attività con forti produzioni verranno utilizzato appositi contenitori di adeguata capacità e saranno svuotati con maggiore frequenza.

Articolo 22. RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde viene effettuata di norma attraverso il sistema di ritiro porta a porta. Ove lo consenta il materiale deve essere introdotto negli appositi sacchi certificati per il conferimento della frazione umida o organica. In alternativa il materiale può essere conferito in appositi sacchi e o in fascine legate utilizzando materiali non metallici e non riconducibili alla plastica, della lunghezza massima di 60 cm. e di peso inferiore ai 10 kg., e depositate accanto ai contenitori stessi. Potranno essere portati via al massimo n. 03 colli per utenza per volta.
2. Può essere effettuata la raccolta della frazione verde con il sistema domiciliare su prenotazione telefonica oppure nei giorni e nelle ore preventivamente comunicati dal gestore e approvati dall'Amministrazione Comunale. In questo caso il materiale può essere conferito in appositi sacchi o in fascine legate utilizzando materiali non metallici e non riconducibili alla plastica, della lunghezza massima di 100 cm. e di peso inferiore ai 18 kg., e depositate accanto ai contenitori stessi. Potranno essere portati via al massimo n. 04 colli per utenza per volta.
3. Il ritiro dei materiali di dimensioni e pesature superiori ai precedenti punti a) e b) del presente articolo potrà essere concordato tra utente e Gestore, con spese a carico dell'utente, dandone preventiva informazione ai competenti uffici Comunali.

Articolo 23. RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti urbani ingombranti devono essere consegnati presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato o previa prenotazione all'apposito servizio di raccolta a domicilio, conferiti solamente nei modi, nei giorni e negli orari comunicati dal Gestore, che preventivamente deve comunicare la disponibilità. Lo stesso avrà cura di annotare su apposito registro le prenotazioni e le relative generalità del richiedente, al fine dell'effettuazione di eventuali verifiche.

Articolo 24. RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Tutti i rifiuti urbani pericolosi (RUP) andranno conferiti nei contenitori specifici e adeguatamente individuati o al centro di raccolta dei rifiuti urbani e raccolti in modo differenziato.
2. Gli appositi contenitori sono posizionati a cura del Gestore nel territorio comunale in punti accessibili per l'utenza e all'interno del centro di raccolta.
3. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti, quando essi risultino colmi e comunque nel rispetto delle frequenze stabilite dal contratto di servizio o da appositi atti della Amministrazione Comunale.
4. I rifiuti raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio o presso impianto di trattamento autorizzato, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
5. È tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi:
 - a) Nei contenitori destinati alla raccolta di altre frazioni di rifiuti domestici e assimilati;
 - b) Nei cestini getta carta;



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

- c) In altri contenitori non destinati specificatamente al conferimento dei rifiuti urbani pericolosi.

Articolo 25. RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI E DELLA GIARDINERIA

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale e della giardineria devono essere depositati in appositi contenitori dedicati sistemati all'interno del cimitero.
2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni, nel rispetto del regolamento di polizia mortuaria e in conformità alla normativa vigente.
3. I rifiuti quali resti lignei e i resti di indumenti del feretro, devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori dedicati a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica, in impianto idoneo e appositamente autorizzato.

Articolo 26. ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio Comunale di Oristano. Entro tale perimetro è obbligatorio avvalersi del servizio. L'estensione territoriale definita dal presente Regolamento può essere aggiornata o modificata solo con Ordinanza Sindacale e/o con apposito provvedimento del Dirigente competente.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori, mastelli, bidoni, il ritiro dei sacchi, ovunque essi si trovino nel rispetto del presente Regolamento. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati attorno ai contenitori, mastelli, bidoni nonché la pulizia ed eventuale disinfezione del suolo attorno ai contenitori.
4. Zone di raccolta, orari e frequenze di raccolta sono comunicati dal Gestore e il relativo calendario deve essere preventivamente approvato dall'Amministrazione Comunale, che ne cura l'inserimento quale atto essenziale nel contratto di servizio tra Comune e Gestore.

Articolo 27. TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e di tutti gli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e trasferimento all'impianto di conferimento, compiuto dal Gestore o eventualmente da ditte da esso incaricate e/o convenzionate, deve avvenire in ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Il ritiro e trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme in materia di autorizzazioni per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, in materia di sicurezza e in materia igienico-sanitaria. Sono severamente vietati ogni spandimento di reflui e ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami, dispersione di rifiuti solidi causata dal carico mal sistemato e/o veleggiante, che nel caso dovrà essere salvaguardato da speciali coperture. Dovrà, inoltre, essere contenuto il sollevamento di polvere, ridotta al minimo consentito la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge vigenti.
3. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle vigenti nel territorio Comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un servizio di pubblico interesse (ac-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

cesso e fermata in zone soggette a divieto).

4. In qualsiasi momento è facoltà dell'Amministrazione, procedere alla verifica degli automezzi per riscontrare il rigoroso rispetto di quanto contenuto nei commi precedenti, del presente articolo.

Articolo 28. PESATA DEI RIFIUTI

1. Il Gestore provvede all'atto del conferimento presso i centri autorizzati alla pesata dei rifiuti e allo smaltimento ed i relativi dati e documenti dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale, suddivisi per ordine cronologico, per codici CER, per peso, per impianto di destinazione, per codice di recupero e/o smaltimento. Resta in capo all'Amministrazione Comunale richiedere al Gestore, senza che questo comporti costi aggiuntivi per la stessa Amministrazione, la predisposizione di report sistematici e periodici circa la produzione dei rifiuti.
2. I quantitativi e i dati di cui al comma precedente unitamente alla documentazione relativa alle autorizzazioni degli impianti di conferimento devono essere riportati in dettaglio secondo le modalità stabilite nel contratto di servizio o con successivo apposito atto redatto dall'Amministrazione Comunale che farà parte integrante ed essenziale dello stesso contratto di servizio.

Articolo 29. DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Le fasi di raccolta e di trasporto dei rifiuti, saranno realizzate in proprio dal Gestore; le fasi di trattamento, recupero e smaltimento saranno attuate dal Gestore o da ditte specializzate e regolarmente autorizzate presso impianti autorizzati a norma di legge.
2. Non è consentito che il rifiuto venga lasciato negli automezzi impiegati (auto compattatori leggeri, vasche, costipatori, motocarri, autocarri leggeri, ecc. ecc.) in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto ad impianto autorizzato, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.
3. Nel corso di ogni operazione ed anche durante il travaso dovranno essere evitati lo spandersi di liquami, di rifiuti in generale, di miasmi e la produzione di rumori molesti.



SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Articolo 30. FINALITÀ E METODO

1. Al fine di garantire il giusto decoro e la tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della città, vengono definiti come servizi di igiene urbana:
 - a) Posizionamento, cura e svuotamento dei cestini getta-carta e portarifiuti;
 - b) Spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
 - c) Raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private ad uso pubblico e avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti raccolti;
 - d) Asporto dei rifiuti da aree destinate a verde pubblico;
 - e) Asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua;
 - f) Asporto dei rifiuti da aree di sosta per nomadi e attività itineranti;
 - g) Asporto dei rifiuti da aree attrezzate destinate ai camper, con eventuali costi a carico degli utenti;
 - h) Lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
 - i) Pulizia periodica esterna dei monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo;
 - j) Pulizia dei pozzetti e delle caditoie stradali e in aree verdi pubbliche;
 - k) Recupero delle aree pubbliche degradate;

Articolo 31. POSIZIONAMENTO, CURA E SVUOTAMENTO DEI CESTINI GETTA CARTA E/O PORTA RIFIUTI E PORTA CICCHE

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi di quartiere, l'Amministrazione Comunale o il Gestore (ove questo sia previsto nel contratto di servizio) installano appositi cestini. L'Amministrazione Comunale stabilisce, tra l'altro, numero, modello e posizione degli stessi cestini.
2. Il Gestore deve assicurare una frequenza adeguata per lo svuotamento dei cestini, con sostituzione dei sacchi in polietilene (o altra tipologia in funzione del tipo di rifiuto conferito), curare il buono stato di conservazione e provvedere, ove sia prevista nel contratto di servizio, alla manutenzione e sostituzione dei cestini danneggiati.
3. Le aree eventualmente dedicate ai cani devono essere attrezzate con cestini per la raccolta delle deiezioni e/o altre strutture/attrezzature utili.
4. È vietato a chiunque eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensioni, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 32. SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente sulle strade e piazze compresi marciapiedi, formelle delle alberature stradali, portici, sottopassi, aree spartitraffico, vialetti pedonali delle aree verdi, su cortili delle strutture Comunali.
2. Il servizio effettuato dal Gestore deve coprire tutte le piazze e le strade Comunali, strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

3. Il servizio di spazzamento dovrà essere svolto su aree in concessione od in uso temporaneo e lo stesso sarà a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione e dalle norme di cui ai successivi articoli.
4. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite "da muro a muro" delle carreggiate, marciapiedi compresi, in modo da non provocare sollevamento di polvere, contenendo le emissioni sonore entro i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e rispettando rigorosamente le disposizioni contenute nei contratti di servizio.
 - 5.1. **spazzamento manuale**, le operazioni di spazzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno e realizzato da operatori con attrezzi manuali (scope, raccoglitori, soffiatori e/o aspiratori a motore) lungo strade, marciapiedi, piazze, viali, vie. Per quanto attiene le fasce orarie di utilizzo di soffiatori e/o aspiratori a motore andranno preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale se non diversamente disciplinate dai contratti di servizio.
 - 5.2. **spazzamento meccanico**, il servizio effettuato su strade, piazze, viali, vie, marciapiedi cittadini, utilizzando attrezzature spazzatrici di tipo meccanico, di idonee dimensioni e di varia portata e con svariate caratteristiche tecniche. Verrà utilizzato in funzione sia della incidenza sul traffico, che della pavimentazione stradale.
6. Nelle aree spazzate meccanicamente dovrà essere sempre e obbligatoriamente istituito un servizio ausiliario di spazzamento manuale con "uomo a terra" per la raccolta dei rifiuti non accessibili alle spazzatrici.
7. Nelle aree spazzate meccanicamente dovranno essere posizionati dei cartelli di divieto di sosta mobili e temporanee e/o dei cartelli di divieto di sosta con calendarizzazione permanente, onde consentire e agevolare le stesse operazioni di spazzamento in assenza di veicoli in sosta.
8. È predisposto dal gestore, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contratto di servizio, il "programma del servizio di spazzamento" nel quale sono indicati le strade, le vie, le piazze, tutti i luoghi e le aree nelle quali viene svolto il servizio, specificando la frequenza di servizio, i giorni di effettuazione, le modalità di esecuzione, la dislocazione dei cestini getta carta o portarifiuti, e la dislocazione di eventuali altri contenitori stradali dedicati e di uso comune. Il programma del servizio di spazzamento prima della sua attuazione deve essere preventivamente autorizzato e condiviso dall'Amministrazione Comunale che ne darà adeguata e preventiva informazione alla cittadinanza.
9. L'Amministrazione Comunale, senza aumentarne la quantità o il dimensionamento definito dal contratto di servizio può, in ogni momento, chiedere di variare il programma di cui al comma precedente, al fine di migliorare le prestazioni, il decoro cittadino e diminuire il disturbo arrecato alla cittadinanza, senza che questo comporti variazioni del corrispettivo dovuto al Gestore.
10. Il Gestore potrà richiedere al Comune di variare il programma per modifiche migliorative in termini di prestazioni o per adeguamento delle tecnologie utilizzate.

Articolo 33. RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera del Gestore assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade ed aree pavimentate tramite i servizi di spazzamento manuale e meccanizzato.

Articolo 34. ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE AREE PUBBLICHE E ALBERATURE STRADALI



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

1. Le aree a verde pubblico cittadine devono essere regolarmente e periodicamente sottoposte a manutenzione del verde, devono inoltre essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini getta carta o porta rifiuti, con la sostituzione dei relativi sacchi in polietilene (o altra tipologia in funzione del tipo di rifiuto conferito).
2. L'asporto e lo smaltimento dei rifiuti residui viene eseguito nelle aree verdi, sulle zone marginali quali cigli e cunette, spartitraffico, rotonde, formelle attorno agli alberi stradali, e ove occorre in tutti i siti secondo le modalità stabilite nel contratto con il Gestore.
3. Il Gestore ovvero altra azienda anche privata avrà puntuale cura di mantenere il verde pubblico quale parchi, giardini, aiuole, arboree, si da evitare nocumento alla segnaletica stradale, al decoro urbano e alla viabilità pedonale.

Articolo 35. DISERBO

1. Il Gestore avrà cura di garantire il periodico diserbo da infestanti dai marciapiedi e dalle cunette manualmente, meccanicamente e, se consentito, con trattamenti chimici con la periodicità e nelle modalità previsti dall'Amministrazione Comunale e dalla normativa vigente.

Articolo 36. PULIZIA DI POZZETTI E CADITOIE STRADALI

1. Il Gestore, nel contesto delle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato, provvede a mantenere sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto la superficie dei pozzetti stradali, delle griglie o l'ingresso delle cosiddette "bocche di lupo" al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
2. È fatto assoluto divieto per chiunque e per gli operatori che provvedono alle operazioni di spazzamento manuale e meccanizzato introdurre e accumulare rifiuti nelle caditoie stradali di varia natura così come sommariamente specificate nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 37. AREE DI SOSTA PER I NOMADI

1. Il Gestore è tenuto ad istituire uno specifico servizio di raccolta rifiuti dotando di appositi contenitori le aree assegnate dai competenti servizi Comunali alla sosta dei nomadi e alle attività itineranti, in base alla normativa vigente.
2. I contenitori devono essere collocati in numero e capienza proporzionato alla stima dell'utenza da servire.
3. I competenti uffici Comunali, di cui al precedente comma 1, nel rilasciare eventuali autorizzazioni renderanno noto, nelle forme dovute, ai richiedenti i contenuti del presente Regolamento.

Articolo 38. LAVAGGIO STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI

1. Il Gestore deve provvedere al lavaggio di strade, piazze e marciapiedi secondo le frequenze, le modalità e le zone stabilite dal contratto di servizio.
2. Per l'esecuzione del servizio il Gestore dovrà utilizzare macchinari, attrezzature mobili e autoveicoli adatti e idonei allo scopo e dovranno essere utilizzati detergenti la cui composizione sia compatibile con un utilizzo urbano, con la tutela dell'ambiente e la salute pubblica.
3. I muri e le aree, purtroppo utilizzati come orinatoi in modo abusivo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione utilizzando prodotti chimici conformi alla normativa. Le aree di intervento, le fre-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

quenze, le modalità del lavaggio verranno stabilite nell'apposito contratto di servizio stipulato con il Gestore.

Articolo 39. PULIZIA DEI MONUMENTI

1. Il Comune di Oristano può istituire il servizio per la periodica pulizia dei monumenti che sarà eseguita dal Gestore in base alle modalità e frequenze stabilite dal contratto di servizio o da apposito atto della Amministrazione Comunale.

Articolo 40. RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per la presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera del Gestore.
2. Le aree private degradate per la presenza di rifiuti abbandonati e/o accumulati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari o detentori responsabili, in base alla normativa vigente, ai regolamenti e ordinanze Comunali.
3. Nel caso in cui i proprietari o altri responsabili non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare gli interventi di recupero delle aree del presente articolo, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.

Articolo 41. PRONTO INTERVENTO

1. È istituito un servizio di pronto intervento su chiamata da parte degli organi preventivamente individuati e delegati e/o organi di polizia, atto a fronteggiare con l' utilizzo di idonee mezzi e tecnologie eventi improvvisi quali sinistri stradali, sversamenti eccezionali in danno alla viabilità, tracimazioni fognarie e altre analoghe emergenze e/o necessità.
2. Il Comune potrà avvalersi delle spese di recupero sostenute per l'intervento presso gli identificati responsabili.
3. È obbligo del Gestore fornire la disponibilità di un veicolo speciale e/o autospurgo da utilizzarsi nelle emergenze sopra descritte.

Articolo 42. AREE MERCATALI

1. I concessionari e gli occupanti i posti vendita nei mercati coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono conferire i rifiuti in modo differenziato e conforme a quanto stabilito dal presente Regolamento nei contenitori predisposti e gestiti dal Gestore o da altro soggetto, fatto salvo i soggetti produttori di rifiuti non assimilati ai sensi del presente Regolamento.

Articolo 43. AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI, CHIOSCHI E DA SPETTACOLI O MANIFESTAZIONI VIAGGIANTI

1. I gestori di esercizi quali caffè, ristoranti e simili, che usufruiscono di aree esterne di somministrazione sul suolo pubblico o privato, devono provvedere alla costante pulizia di tali spazi, anche attraverso l'obbligo dell'utilizzo di adeguati contenitori da svuotarsi una volta colmi, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore. Eventuali servizi o raccolte aggiuntivi/extra potranno essere concordati direttamente dagli esercenti con il Gestore dietro pagamento di corrispettivo.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

2. Analogo obbligo vale per i titolari di attività di produzione o di vendita di alimenti e bevande, (quali ad esempio e per pura semplificazione “pizze al taglio” o “bibite in lattina”), rispetto all’area antistante il locale che non dovrà risultare imbrattata dai residui degli involucri delle merci vendute e, all’orario di chiusura, dovrà essere perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l’uso e lasciate pulite dagli occupanti. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di pulizia e, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico. Nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell’area dovranno essere descritte qualitativamente e quantitativamente eventuali situazioni di degrado preesistenti nell’area data in concessione.

Articolo 44. PULIZIA DELLE SUPERFICI IN CONCESSIONE D’USO

1. I titolari di concessione d’uso permanenti o temporanee di suolo pubblico quali i gestori di parcheggi a pagamento coperti, recintati o in qualche maniera delimitati; sono obbligati a provvedere al termine dell’orario di esercizio dell’attività propria e al termine della concessione, alla pulizia della superficie occupata.

Articolo 45. PULIZIA RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, comizi, raduni, sitting, adunanze di vario genere o manifestazioni di tipo culturale, sportivo anche senza finalità di lucro, su strade ed aree pubbliche, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie e ai giorni di utilizzo dell’area, a garanzia delle operazioni di pulizia e a copertura di eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.
2. Le aree di cui al comma precedente al termine di dette manifestazioni, e comunque ogni giorno, dovranno essere pulite ed inoltre dovrà essere effettuato il regolare conferimento dei rifiuti accumulati nell’arco temporale della durata delle manifestazioni, a cura e spese degli organizzatori.

Articolo 46. PULIZIA DELLE AREE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI, PRIVATI E PUBBLICI; MANUTENZIONE VERDE PRIVATO, CHE SI PROTENDE SU SPAZI AD USO PUBBLICO

1. Tutti gli spazi esistenti all’interno dei centri abitati devono rispettare il decoro urbano.
2. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e i terreni non edificati non di uso pubblico all’interno del centro abitato dovranno essere recintati, in conformità al regolamento edilizio, e dovranno essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da rifiuti.
3. È fatto obbligo, annualmente entro il 15 giugno, per i conduttori, amministratori e proprietari di provvedere alla pulizia da erbe infestanti, rovi, sterpaglie ecc. mantenendone lo stato in perfetta pulizia fino al 15 ottobre, provvedendo comunque e in ogni caso al continuo mantenimento dei luoghi sopra descritti in condizioni di decoro, igiene e sicurezza così da evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità.
4. Le siepi ed i rami delle piante insistenti nella privata proprietà non dovranno fuoriuscire dalla recinzione.



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

ne/muro invadendo e insozzando i marciapiedi e le strade attigue. Per le aree esterne e agricole in particolare si osserverà la normativa speciale regionale.

5. Il proprietario o il conduttore, periodicamente e ogni qual volta si ravvisi la necessità, è obbligato ad eseguire su spazi ad uso pubblico (strade, marciapiedi, piazze, aree carburante, etc) il taglio dei rami delle piante e/o delle siepi che si protendono oltre il confine della proprietà, in modo da evitare sia impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale che danni di varia natura.

Articolo 47. ALIMENTAZIONE DELLE COLONIE FELINE, RACCOLTA DELLE DEIEZIONI ANIMALI DAL SUOLO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO

1. I proprietari, i detentori a qualsiasi titolo di animali presso aree private e condomini devono assicurare adeguata pulizia nei luoghi ove i soggetti soggiornano, si da evitare oleszi, propagazioni e insozzamenti in danno al prossimo e ai luoghi da questo frequentati.
2. I proprietari, i detentori a qualsiasi titolo o accompagnatori di animali devono raccogliere le deiezioni prodotte degli animali, servendosi di apposita paletta, guanto o altra attrezzatura idonea e depositare le deiezioni nei cestini porta rifiuti. La detenzione della paletta, guanto o altra attrezzatura idonea, sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali sul suolo pubblico e privato ad uso pubblico.
3. Chiunque volontariamente accudisca alla alimentazione di animali di proprietà sconosciuta presenti sul territorio, quali colonie feline e i così detti cani di quartiere, ha l'obbligo di mantenere puliti i luoghi, piazze etc. ove puntualmente e periodicamente si usa approvvigionare i soggetti, evitando di insozzare i siti con qualsivoglia contenitore/ imballaggio e avendo cura di rimuovere gli alimenti putrescibili non consumati dagli animali.
4. È fatto obbligo a chiunque il rigoroso rispetto del presente articolo, del regolamento per la tutela, detenzione e conduzione di animali, e di ogni altra ordinanza o disposizione Comunale.

Articolo 48. ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta

Articolo 49. PULIZIA PRESSO I CANTIERI

1. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con i suddetti cantieri.
2. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
3. Particolari attività di smerigliatura, sabbatura e abrasione dovranno essere esercitate con le cautele di circostanza, isolando l'area/i locali d'intervento così da ridurre al minimo i disagi per la collettività e la



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

fuoriuscita e l'immissione di materiali e prodotti nelle aree circostanti.

Articolo 50. VOLANTINAGGIO E AFFISSIONI

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini connessi a comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti o Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque per tutti quei soggetti formalmente autorizzati dalla Amministrazione Comunale, di norma è vietato il volantinaggio per le strade pubbliche o private di uso pubblico:
 - a) distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
 - b) lanciare o abbandonare sul suolo pubblico e di uso pubblico volantini, deplianti o simili.
2. Quando l'attività di volantinaggio si propone e viene esercitata in chioschi, edicole, gazebo, banchetti o altre strutture simili, gli esercenti devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità adeguata per il deposito dei rifiuti minuti (volantini, deplianti o simili).
3. È inoltre severamente vietato affiggere, apporre, appendere, attaccare, manifesti, volantini o altri materiali simili su strutture, servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico e negli spazi pubblici, fatta eccezione per i manifesti, volantini o altro connessi a comunicazioni effettuate dall'Amministrazione Comunale o da altri Enti o Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque per tutti quei soggetti formalmente autorizzati dalla Amministrazione Comunale.

Articolo 51. PULIZIA DELLE SPIAGGE MARITTIME

1. La pulizia delle spiagge marittime prevede:
 - a) Asportazione dei rifiuti depositati sull'arenile;
 - b) Collocazione di adeguati contenitori porta-porta rifiuti.
2. Le operazioni di pulizia sono svolte con modalità ed attrezzature tali da garantire buoni livelli di efficienza e minimizzare l'impatto sull'ambiente e sull'eco-sistema dunale e nel rispetto delle normative Regionali, Nazionali e Comunitarie vigenti.
3. La pulizia dei tratti di spiaggia concessi in uso ai privati deve essere effettuata e garantita dal concessionario stesso.
4. Al fine di garantire il decoro e la pulizia, nelle spiagge marittime sono installati dei contenitori porta rifiuti anche multi materiale.

Articolo 52. VIGILANZA E SANZIONI

1. Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, ove non costituiscano reato o violazione del Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii. o di altre norme di settore, si applica nel rispetto dell'art. 7 bis del Dlgs e ss. mm.ii. e della legge 689/81 e ss.mm.ii, come modificata dall'art. 6 bis del D.L. 92/2008 convertito in legge 125/2008, una sanzione amministrativa pecuniaria : Le violazioni principali al presente Regolamento sono elencate nell'**allegato "B"**.
2. Nelle aree servite dalla raccolta porta a porta, qualora le violazioni siano commesse dai residenti in un condominio e non sia possibile individuare il responsabile, la sanzione sarà irrorata nei confronti del condominio.
3. La vigilanza sul rispetto delle predette disposizioni spetta in via principale alla Polizia Locale e in alter-



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

nativa a qualsiasi Organo di Polizia attivo sul territorio comunale che accerti le violazioni al presente Regolamento e identifichi i responsabili, anche in via indiretta ai sensi dell'art.13 Legge 689/81' .

Articolo 53. OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le norme previste dalla normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dai regolamenti Comunali e dalle ordinanze emesse dai competenti Uffici Comunali.

Articolo 54. ABROGAZIONE DI NORME

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente regolamento per la Gestione dei Rifiuti urbani e di ogni altra disposizione Comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.



ALLEGATO A

CRITERI QUALITATIVI DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Si considerano qualitativamente e quantitativamente assimilati i rifiuti che abbiano una composizione analoga o simile a quella dei rifiuti urbani o che siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da ali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.



ALLEGATO B

SANZIONI PREVISTE

DESCRIZIONE	MINIMA	MASSIMA	PAGAMENTO MISURA RIDOTTA
articolo 5, comma 7	25	500	100
articolo 5, comma 8	25	500	500
articolo 6, comma 1	25	500	100
articolo 6, comma 2	25	500	500
articolo 6, comma 4 dalla lettera a) alla lettera m)	25	500	150
articolo 7, comma 1	25	500	100
articolo 8, comma 4	25	500	150
articolo 15, comma 1	25	500	100
articolo 15, comma 2	25	500	350
articolo 16, comma 3	25	500	350
articolo 20, comma 1	25	500	500
articolo 20, comma 6	25	500	100
articolo 24, comma 5	25	500	350
articolo 27, comma 2	25	500	350
articolo 29, comma 2	25	500	500
articolo 29, comma 3	25	500	500
articolo 32, comma 4	25	500	500
articolo 32, comma 9	25	500	500
articolo 35	25	500	500
articolo 36, comma 1	25	500	500
articolo 36, comma 2	25	500	500
articolo 38, comma 1	25	500	500
articolo 38, comma 3	25	500	500
articolo 41, comma 1	25	500	500
articolo 42	25	500	250
articolo 43	25	500	250
articolo 44	25	500	500
articolo 45, comma 1	25	500	500
articolo 45 comma 2	25	500	250
articolo 46, commi da 1 a 3	25	500	150
articolo 46, commi da 4 a 5	25	500	350
articolo 47, comma 1	25	500	100



Comune di Oristano
Regolamento igiene e decoro urbano

articolo 47, comma 2	25	500	100
articolo 47, comma 3	25	500	100
articolo 47, comma 4	25	500	100
articolo 48, comma 1	25	500	350
articolo 49, comma 1	25	500	350
articolo 49, comma 2	25	500	350
articolo 49, comma 3	25	500	350
articolo 50, comma 1	25	500	150
articolo 50, comma 2	25	500	150
articolo 50, comma 3	25	500	500
articolo 51, comma 3	25	500	250